



# Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

Allegato B) alla delibera di C.C. n. 43 del 28/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa G. Scibilia

## Accordo

ex artt. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 (s.m.i.), e 7, c. 4, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (s.m.i.), a valere anche quale patto parasociale, ai sensi degli articoli 2341-*bis*, c.c., e 17, c. 4, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Tra:

- i comuni di:
  - **Acquanegra sul Chiese**, in persona di \_\_\_\_\_, Sindaco e rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce giusta delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - 
  -
- (collettivamente, anche solo i "Comuni")
- la **Provincia di Mantova**, in persona \_\_\_\_\_, Presidente e rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce giusta delibera di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- (anche solo la "Provincia")
- la **Mantova Ambiente srl**, con sede legale in Mantova (46100), via Taliercio, n. 3, CF e P.Iva 02169280209, in persona di \_\_\_\_\_, Presidente/AU/AD e rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- (anche solo "MA")
- la **Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa**, con sede legale in Mantova (46100), via Taliercio, n. 3, P.Iva 00679630202, in persona di \_\_\_\_\_, Presidente/AU/AD e rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- (anche solo "SIEM")
- la **Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano spa**, con sede legale in Castel Goffredo (46042), Largo Anselmo Tommasi, 18, P.Iva 01843250208, in persona del \_\_\_\_\_;

rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

(anche solo "SISAM")

- la **Territorio Energia Ambiente Mantova spa società benefit**, con sede legale in Mantova (46100), via Taliercio, n. 3, CF e P.Iva 01838280202, in persona del \_\_\_\_\_, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

(anche solo "TEA")

(di seguito, collettivamente anche le "Parti")

#### **premesse che**

- tutti i Comuni sono soci di TEA (a esclusione di Canneto sull'Oglio, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Medole e Solferino) e di SIEM (a esclusione di Monzambano);
- TEA e SIEM detengono, rispettivamente, il 40,48% e il 36,0% del capitale sociale di MA;
- Il 3,52% del capitale sociale di MA è, altresì, detenuto da SISAM, al cui capitale partecipano, tra gli altri, i comuni di Canneto sull'Oglio, Casalromano, Ceresara, Medole e Solferino;
- TEA, oltre a quanto si dirà su MA, attraverso le altre proprie partecipate, opera, tra l'altro, nei settori della produzione di biometano da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), della gestione strade, spurghi e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, seguendo tutta la filiera del rifiuto, dalla classificazione al ritiro, dal trasporto fino al trattamento e allo smaltimento;
- TEA, direttamente o tramite le proprie partecipate, è titolare (i) dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), sito in località Villa Cappella, nel comune di Ceresara; (ii) dell'impianto di chiusura del ciclo per il trattamento della FORSU per la produzione di biometano, sito in località Revere, nel comune di Borgo Mantovano; (iii) dell'impianto (discarica), sito in località Cascina Olla, nel comune di Mariana Mantovana, di fine ciclo per l'interramento controllato di rifiuti speciali non pericolosi; (iv) dell'impianto di stoccaggio sito in Mantova, Strada Soave;
- SIEM è titolare degli impianti di trattamento siti nei comuni di Borgo Mantovano (municipalità di Pieve di Coriano) e di Castel Goffredo, nonché responsabile della gestione post-operativa delle discariche esaurite site nei comuni di Magnacavallo, Borgo Mantovano (municipalità di Pieve di Coriano) e Monzambano;
- MA è una società a capitale misto, pubblico-privato, avente a oggetto, tra gli altri, la gestione delle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti serventi; la produzione di servizi di manutenzione di aree a verde, del verde di pertinenza stradale, delle alberature, ivi compresi i servizi manutentivi e diagnostici per l'arboricoltura e quelli di manutenzione di arredi, manufatti, attrezzature, impianti e quant'altro accessorio alle aree a verde, oltre che le attività di consulenza, valutazione, realizzazione e manutenzione di aree gioco, di campi sportivi, aree forestali e sistemi

informativi, nonché di rilevazione e indagine del territorio e delle sue infrastrutture, comprese la pianificazione della gestione del verde;

**considerato che**

- l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato con delibera di Giunta regionale n. 6408 del 23.05.2022; a seguire, anche solo "aPRGR") ha confermato la scelta di dar vita, nel territorio della regione, e ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"; a seguire anche solo "Testo Unico Ambiente" o "TUA"), a un modello di gestione dei rifiuti alternativo rispetto a quello previsto dal legislatore statale e organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), previsto, in origine dal comma 1 dello stesso articolo 200, e successivamente confermato dagli articoli 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (s.m.i.) e 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"; a seguire, anche "Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali" o "TUSPL");
- in particolare, il modello lombardo è fondato:
  - come riportato, altresì, nella più recente relazione semestrale disponibile, adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del TUSPL, sul mantenimento, in capo ai singoli comuni, della *«funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale, che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alle Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale» (aPRGR, Relazione di Piano, p. 108);*
  - sulla *«libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana»;*
  - sull'indicazione della *«promozione di accordi territoriali per favorire le aggregazioni dei Comuni nell'erogazione dei servizi» (Ibidem, § 14.6, p. 551);*
- il TUSPL, successivo alla disciplina regionale di settore e allo stesso aPRGR:
  - prevede che le disposizioni del medesimo TUSPL:
    - costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (**art. 1, c. 5**);
    - si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste, nel medesimo decreto, specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore (**art. 4**);
  - definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro

corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale [art. 2, c. 1, lett. c)];

- definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale a rete" o "servizi pubblici locali a rete" (di seguito, anche solo "SPLaR") i servizi suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio e sottoposti a regolazione a opera di un'autorità indipendente [art. 2, c. 1, lett. d)];
- afferma un criterio di riorganizzazione, previo coinvolgimento degli enti locali interessati, degli attuali ambiti o bacini territoriali di riferimento dei SPLaR, anche tramite **aggregazioni volontarie**, superando l'attuale assetto al fine di consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (art. 5, c. 2);
- impone, per i SPLaR, un elenco tassativo di possibili modalità di gestione (art. 14, c. 1);
- fissa un principio di leale collaborazione tra gli enti locali (e altri soggetti pubblici) per la migliore qualità dei servizi pubblici locali, assegnando alle province funzioni di raccolta ed elaborazione di dati e assistenza amministrativa agli enti locali, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (art. 9, c. 1);
- prevede che l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali debbano rispondere a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni (art. 3, c. 2);
- anche recentemente è stata affermata la natura di servizio pubblico locale dei servizi di manutenzione del verde pubblico (cfr. **AGCM, AS1959, 6.03.2024**);

**considerato, altresì, che**

- 46 Comuni della provincia di Mantova, tramite un partenariato pubblico privato istituzionalizzato (di seguito, anche "PPPI") e previo espletamento di regolare procedura di gara (a suo tempo delegata a TEA) per l'individuazione del *partner* privato, hanno affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani a MA a far data dall'1.01.2017 e fino al 31.12.2026;

- anche per effetto di altre vicende contrattuali, MA gestisce, altresì, il servizio di igiene urbana in un altro Comune, nonché la manutenzione del verde pubblico in 13 Comuni e la gestione dei servizi cimiteriali in 3 Comuni (per un totale di 15 impianti cimiteriali);
- i contratti di servizio in essere tra MA e i singoli Comuni prescrivono a questi ultimi di avviare la procedura per il nuovo affidamento dei servizi almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della data di scadenza degli stessi e, cioè, entro il 31.12.2024;
- tutti i Comuni, anche quelli non aderenti al PPPI in corso, con l'Accordo di cui immediatamente *infra*, hanno assunto l'impegno di portare avanti tutte le attività istruttorie necessarie alla redazione del Piano, nonché di esprimersi formalmente sul Piano stesso entro e non oltre il 31.12.2024 adottando l'atto consiliare di indirizzo e avvio della procedura istruttoria per la scelta del modello di gestione, come previsto dall'articolo 14 del TUSPL;

**considerato, quindi, che**

- tenuto conto di quanto sopra, con accordo stipulato, da ultimo, il 3.06.2024 tra tutti i comuni della Provincia di Mantova (con esclusione di quello di Monzambano), la Provincia di Mantova, MA, SIEM e TEA (a seguire, anche solo "**Accordo-SIEM**"):
  - è stato affermato l'interesse comune a tutti i Comuni della provincia mantovana di avviare un processo che, nel rispetto degli obblighi di legge e negoziali, consenta la definizione della migliore soluzione per una **gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella provincia di Mantova**, tenuto conto, altresì, degli obiettivi sfidanti posti dall'aPRGR;
  - è stato sottolineato il valore di tale processo anche ai fini della più corretta esecuzione degli oneri di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche locali imposti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di partecipazioni pubbliche"; a seguire, anche solo "**TUSPP**");
  - è stato affidato a TEA il compito di predisporre, d'intesa con i Comuni interessati, una bozza di Piano di Gestione dei Rifiuti per tutti gli enti locali della provincia di Mantova, adatto a garantire il più elevato livello di soddisfazione degli obiettivi dell'aPRGR, anche attraverso la ottimale definizione della dimensione di aggregazione territoriale funzionale all'equilibrio economico-finanziario e la conseguente razionalizzazione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti a diverso titolo coinvolti;
  - è stato assunto l'impegno, da parte di tutti i Comuni firmatari, di esprimersi formalmente sul Piano entro e non oltre il 31.12.2024, adottando l'atto consiliare di indirizzo e avvio della procedura, nel rispetto dell'art. 4.4 dei contratti di servizio e degli obblighi di legge in materia di scelta del modello di gestione;

**dato atto che**

- TEA, a seguito di adeguata interlocuzione con i Comuni interessati, ha presentato, in data 31.10.2024, la bozza di Piano per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani nei Comuni della Provincia di Mantova (a seguire, anche solo il “Piano” o “PGIRM”);
- in linea generale, il Piano ha motivatamente individuato:
  - quale “dimensione ottimale di aggregazione territoriale”, **l’intera provincia di Mantova;**
  - quale strumento operativo funzionale a consentire l’aggregazione volontaria e la gestione integrata dei servizi (funzionale, altresì, all’implementazione del **sistema impiantistico** e alla valorizzazione e razionalizzazione delle **partecipazioni societarie**), la stipula di un **accordo di cooperazione pubblico-pubblico**, a valere tanto ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante “Codice dei contratti pubblici”; a seguire, anche solo “CCP”), quanto, infine, per le intese assunte dagli enti locali nella loro qualità di soci pubblici, quale patto parasociale, ai sensi dell’art. 2341-*bis* del codice civile e dell’art. 17 del TUSPP;
  - quale **modello di gestione**, la conferma dell’affidamento dei servizi a società mista (partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato), secondo le modalità previste dall’articolo 16 del TUSPL, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
  - quali **attività da affidare**, la vantaggiosità, economica e funzionale, dell’affidamento contestuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge regionale 21 dicembre 2003, n. 26 (s.m.i.), oltre che dei servizi di gestione dei rifiuti, anche degli ulteriori servizi di gestione del verde pubblico e cimiteriali;
- i comuni di:
  - Acquanegra sul Chiese, con deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

hanno preso positivamente atto del Piano, facendone proprie le conclusioni e dando avvio alla procedura per la gestione integrata e aggregata dei rifiuti urbani nell’intero territorio della provincia mantovana attraverso il ricorso al modello di gestione di cui agli articoli 14, comma 1, lettera b), e 16 del TUSPL;

- i medesimi Comuni, con le citate deliberazioni, hanno, altresì, approvato lo schema del presente accordo, autorizzandone la stipula;

#### visti

- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (s.m.i.);
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (s.m.i.);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (s.m.i.);
- la legge 30 marzo 2001, n. 130 (s.m.i.);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (s.m.i.);
- l’articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (s.m.i.);

- la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (s.m.i.);
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (s.m.i.) e, in particolare, gli articoli 4, 10, 17 e 20;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (s.m.i.);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (s.m.i.) e, in particolare, gli articoli 7 e 174;
- la legge regionale 21 dicembre 2003, n. 26 (s.m.i.);
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (s.m.i.) e, in particolare, gli articoli da 67 a 77;
- il Dpr 10 settembre 1990, n. 285 (s.m.i.);
- il Dpr 11 luglio 2003, n. 254 (s.m.i.);
- la Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif del 18.01.2022 (s.m.i.);
- la DCR n. XI/980 del 21.01.2020;
- la DGR n. XI/6408 del 23.05.2022;
- \_\_\_\_\_

**si stipula e conviene quanto segue**

### **Premesse**

**Art. 1** – Le premesse, i considerando e i dato atto che precedono (a seguire, anche solo le “**Premesse**”) fanno parte integrante e inscindibile del presente Accordo, così come le Premesse, le conclusioni e gli impegni di cui all’Accordo-2024, da intendersi riportate anche nel presente testo, costituendone antefatto logico e giuridico.

**Art. 2** – Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la stipula del presente Accordo, intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione, e attraverso la effettiva partecipazione di ciascuna di esse, di attività di servizio e interesse pubblici, nel perseguimento di obiettivi di interesse comune a tutte le Parti, come *infra* meglio individuati, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 15 della legge n. 241 del 1990 (s.m.i.) e 7, u.c., del decreto legislativo n. 36 del 2023 (s.m.i.). Il presente Accordo, pertanto, è volto a disciplinare lo svolgimento di compiti funzionali alle attività e ai servizi di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, determinando, pur nell’autonomia dei fini istituzionali di ciascuna delle Parti, una convergenza sinergica delle stesse.

Lo stesso, inoltre, intende realizzare una forma di consultazione e cooperazione permanente tra i soci pubblici nell’esercizio delle rispettive partecipazioni, in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi di interesse comune, come *infra* individuati.

### **Obiettivi di interesse comune**

**Art. 3** – Le Parti individuano quali obiettivi di interesse comune perseguiti attraverso il presente Accordo:

- la realizzazione di un’**aggregazione volontaria** funzionale alla gestione integrata e ottimale dei servizi di gestione dei rifiuti per l’intero territorio della provincia di Mantova, nonché di altri servizi (verde pubblico e cimiteriali), il cui contestuale affidamento

- consente il raggiungimento di significativi vantaggi economici e funzionali, adeguatamente rappresentati nel Piano;
- il conseguimento di elevati **standard quali-quantitativi dei servizi** di gestione dei rifiuti, del verde pubblico e cimiteriali, in linea con gli indicatori e i livelli individuati dall’Autorità di regolazione, ai sensi dell’articolo 7 del TUSPL, ovvero dal MIMI, ai sensi del successivo articolo 8, nonché dei più elevati *target* europei;
  - in particolare, nel settore della gestione dei rifiuti, il raggiungimento del più elevato livello di soddisfazione degli **obiettivi fissati dalla programmazione regionale**, anche attraverso la massima valorizzazione ed estensione del “modello omogeneo” per la raccolta differenziata e dei principi di prossimità e autosufficienza;
  - in relazione a questi ultimi principi-*target*, la valorizzazione, gestione e implementazione del **sistema impiantistico pubblico esistente**, secondo le modalità, le iniziative e i tempi indicati nel Piano in modo da assicurare l’autosufficienza del territorio mantovano nel medio-lungo periodo;
  - ottimizzazione della **logistica del trasporto** dei rifiuti all’impianto di destinazione e integrazione con il nuovo sistema di raccolta domiciliare di prossimità;
  - come conseguenza dell’attuazione dei paragrafi precedenti, già a partire dal 2027, si avrà una **riduzione dell’attuale costo pro-capite del servizio**, nonché una riduzione delle altre gestioni di mercato presenti nel territorio;
  - **l’integrazione tra le attività di gestione dei rifiuti e il sistema impiantistico pubblico**, in un’ottica di perseguimento di economie di scala e di recupero di efficienza;
  - realizzazione di un **nuovo polo impiantistico integrato**: la tipologia impiantistica individuata è riconosciuta all’interno del BREFs - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration, pubblicato a dicembre 2019 dalla Commissione Europea, come BAT (migliore tecnologia disponibile) emergente. L’impianto consentirà di ottenere alle amministrazioni l’autosufficienza, almeno per trent’anni, nella gestione dei principali rifiuti urbani prodotti nella provincia di Mantova e di ottenere la riduzione dei costi di trattamento delle frazioni gestite dall’impianto stesso, fino ad un 30% rispetto alle tariffe medie di mercato, garantendo l’indipendenza da impianti esterni (che non sempre riescono ad assicurare gli spazi necessari alla collocazione del rifiuto raccolto) e dalle conseguenti fluttuazioni del mercato. Gli impianti che faranno parte del polo integrato sono relativi alla selezione degli imballaggi in plastica, in carta e cartone, al trattamento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE nonché al recupero energetico. Col nuovo assetto impiantistico, circa l’80% del rifiuto raccolto sarà gestito internamente in impianti del Gruppo Tea garantendo la chiusura del ciclo di trattamento per la maggior parte dei rifiuti attraverso la produzione di materia prima seconda e di *end of waste*, ricorrendo, invece, al recupero di energia per gli scarti non valorizzabili e al mantenimento nel territorio del valore generato dai rifiuti prodotti dallo stesso;

- la conseguente razionalizzazione e valorizzazione delle **partecipazioni societarie**, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali stipulanti, anche in ossequio agli indirizzi forniti dal legislatore del TUSPP e ai principi di prudente e sana gestione delle risorse pubbliche;
- la previsione di un **sistema di premialità** basato sulla restituzione degli utili in proporzione al fatturato garantito alla società in funzione dei servizi affidati da ciascun Comune;
- il conseguimento di una vantaggiosità del costo di base del servizio del **verde pubblico** rispetto ai prezzi di mercato, unita ai benefici di una gestione pianificata e integrata;
- sempre nel settore del verde urbano, la promozione, in conformità con le linee guida ministeriali, di una **pianificazione sostenibile** in grado di integrare la gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e di includere l'uso di sistemi informativi per il censimento e la pianificazione strategica delle aree verdi;
- la realizzazione di una gestione maggiormente efficiente e coordinata dei **servizi cimiteriali**, a prezzi congrui rispetto a quelli di mercato;
- l'affermazione, attraverso il modello del **partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale**, ai sensi dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, di uno schema organizzativo che accentui, rispetto all'alternativo modello del partenariato di tipo contrattuale, le possibilità di efficace controllo pubblico sulla gestione (anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 28 del TUSPL), affiancandovi, inoltre, i vantaggi di una costante co-pianificazione, co-progettazione e co-gestione pubblico-privata (con acquisizione del migliore *know-how* offerto dal mercato) degli interventi, anche alla luce dei risultati della precedente gestione improntata al medesimo modello organizzativo;
- l'individuazione, attraverso il **ricorso al confronto concorrenziale**, nei limiti e ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 16 del TUSPL e del primo comma dell'articolo 17 del TUSPP, dei livelli di costo e tariffari più convenienti per gli enti locali e per i cittadini-utenti, pur nella garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

Le Parti riconoscono, altresì, che, ai fini di quanto sopra:

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 del TUSPL, la durata dell'affidamento del servizio di igiene urbana dovrà essere proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dal Piano e comunque fissata in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti da realizzare al fine di gestire il servizio nel modo più efficiente possibile, come risultanti dal PEF definitivo. Per tale ragione, il Piano considera una durata massima di 15 anni legata alla realizzazione del polo integrato, di cui ai paragrafi precedenti, che Tea, anche per le società operative del Gruppo, si impegna a realizzare entro l'esercizio 2032. Se entro tale data non saranno

risolte le attuali variabili normative, tecnologiche, autorizzative ed economico-finanziarie, la concessione avrà durata massima decennale, fermo quanto al primo periodo;

- sarà previsto un sistema flessibile di attivazione dei servizi in via modulare come di seguito precisato:
  - i) per il servizio integrato dei rifiuti urbani: possibilità di ingresso successivo per i Comuni per i quali i contratti di gestione dei rifiuti scadono in data successiva al 1° gennaio 2027. Per garantire la sostenibilità del Piano, gli enti locali che aderiranno successivamente si impegneranno per l'intera durata residua dell'affidamento generale;
  - ii) per il servizio verde: possibilità di attivazione del servizio in relazione alle necessità di ciascun comune e con durata differenziata, in base agli accordi e ai contenuti concordati con ciascun ente stipulante;
  - iii) servizi cimiteriali: possibilità di attivazione del servizio in relazione alle necessità di ciascun comune e con durata differenziata, in base agli accordi e ai contenuti concordati con ciascun ente stipulante ;
- gli atti della procedura di gara e i conseguenti impegni del soggetto aggiudicatario dovranno tenere conto degli obiettivi di cui al presente articolo, ivi compresa l'integrazione delle attività di gestione dei rifiuti e sistema impiantistico pubblico.

#### **Impegni delle Parti e modalità operative dell'aggregazione volontaria**

**Art. 4** – I Comuni e, nei limiti di quanto al successivo articolo 11, la Provincia, alla luce di quanto già deliberato (v. Premesse), con la stipula del presente Accordo:

- s'impegnano ad adottare, entro e non oltre il 31.12.2025, la deliberazione di avvio della procedura di affidamento dei servizi di cui all'articolo 14 del TUSPL, sulla base di una relazione unitaria (di cui al comma 3 del citato articolo 14), che andrà successivamente integrata allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura di gara;
- nella loro qualità di soci, autorizzano, fin d'ora, le società da loro direttamente o indirettamente partecipate, titolari di partecipazioni in MA, alla cessione, con criterio di stretta proporzionalità, delle quote di loro proprietà fino a concorrenza della quota di partecipazione minima (trenta per cento) da riservare al privato ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del TUSPP;
- s'impegnano a favorire, per quanto di propria competenza, il progetto di valorizzazione e ampliamento dell'attuale sistema impiantistico, facente capo al gruppo pubblico TEA, anche attraverso la realizzazione di un nuovo polo integrato di gestione dei rifiuti, costituito da linee di recupero materia dalle frazioni della carta, plastica, ingombranti e RAEE e da una linea di recupero energetico basata su tecnologie innovative, come richiamato nelle premesse e illustrato nel Piano;

- nella loro qualità di soci di TEA, autorizzano fin d'ora, ove occorra anche previo inserimento delle relative previsioni in sede di gara, l'impiego di una percentuale dell'utile derivante dalla partecipazione in MA per la realizzazione di meccanismi premiali e compensativi;
- istituiscono una forma stabile di coordinamento dell'aggregazione territoriale volontaria, basata su un Coordinamento composto da tutti i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni che ne fanno parte, cui spettano i compiti di:
  - (i) controllo sull'andamento della gestione delle attività affidate a MA, anche ai fini degli oneri di cui all'articolo 30 del TUSPL;
  - (ii) verifica del progetto di sviluppo e ampliamento del sistema impiantistico;
  - (iii) verifica dei processi di razionalizzazione societaria;
  - (iv) raccordo nell'esercizio dei diritti sociali nelle materie funzionali all'attuazione del presente Accordo;
- convengono che il Coordinamento funzionerà sulla base di un proprio Regolamento, da adottarsi, da parte del Coordinamento stesso, in occasione della prima seduta, rispettoso dei seguenti criteri:
  1. quando siano poste in discussione o votazione questioni strategiche inerenti al Piano che incidano sul territorio di un singolo ente, quest'ultimo ha diritto di chiedere un riesame della decisione collegiale eventualmente assunta contro il proprio parere o in propria assenza;
  2. in caso di riesame richiesto da un Comune ai sensi del paragrafo precedente, l'eventuale decisione di rigetto del Coordinamento dovrà dare adeguata motivazione delle ragioni del mancato accoglimento;
  3. la Presidenza del Coordinamento ha durata triennale e le modalità di elezione è stabilita nel Regolamento di cui al paragrafo precedente;
  4. il Coordinamento va convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta formale, con indicazione puntuale dei punti all'ordine del giorno e connesse proposte deliberative, una minoranza qualificata stabilita dal Regolamento;
  5. possibilità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché di intervento alle sedute del Coordinamento mediante mezzi di telecomunicazione o che le sedute stesse si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di modalità che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente e il segretario verbalizzante;
  6. convengono che per il *quorum* costitutivo sarà necessaria la maggioranza assoluta, mentre per quello deliberativo sarà sufficiente la maggioranza semplice, calcolate entrambe sul valore ponderato delle partecipazioni detenute dagli enti locali in TEA e SIEM [secondo la formula: Percentuale-

Partecipazione-Tea-PPT+Percentuale-Partecipazione-Siem-PPS/2; dove il numeratore sarà pari a o (zero) in caso di mancata partecipazione in una delle due società];

- convengono espressamente che le decisioni collegiali legittimamente assunte dal Coordinamento vincolano tutti gli enti locali sottoscrittori del presente Accordo, anche se assenti o dissenzienti.

**Art. 5** – I Comuni, anche nella loro qualità, ove posseduta, di soci di TEA, e gli altri enti soci di MA:

- delegano e autorizzano fin d'ora TEA:
  - (i) alla promozione, alla conduzione e al coordinamento delle attività istruttorie necessarie alla redazione della relazione unitaria e degli altri atti propedeutici alla tempestiva adozione dei provvedimenti di avvio della procedura di affidamento dei servizi, previsti dall'articolo 14, comma 2, del TUSPL e di cui al superiore articolo 4;
  - (ii) all'espletamento, sulla base degli atti istruttori e deliberativi di cui sopra, della procedura unitaria di gara avente per oggetto, al contempo, l'acquisto della partecipazione societaria di MA da parte del socio privato e l'affidamento dei contratti oggetto esclusivo dell'attività di MA;
  - (iii) alla predisposizione del Regolamento di cui al precedente articolo 4, sesto alinea.

**Art. 6** – I Comuni, anche nella loro qualità, ove posseduta, di soci di TEA, e le altre Parti concordano che per l'espletamento delle proprie funzioni, il Coordinamento di cui all'art. 4 si avvale del supporto istruttorio di TEA, nelle forme che saranno definite con il Regolamento.

#### **Durata**

**Art. 7** – Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera d), del TUSPP, anche in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, ha durata pari a quella massima dei contratti affidati all'esito della procedura di gara di cui al superiore articolo 5, punto ii).

#### **Norme di chiusura**

**Art. 8** – Le Parti, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo e in funzione del conseguimento degli obiettivi di interesse comune, si impegnano a cooperare lealmente, agendo nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede contrattuale. A tal fine, in particolare, eventuali contenziosi dovranno essere preceduti da tentativi e forme di bonario componimento.

**Art. 9** – I Comuni riconoscono espressamente di sottoscrivere il presente Accordo nella duplice qualità di enti locali, nonché di soggetti titolari di partecipazioni, dirette o indirette, di TEA e/o di MA e/o di SISAM e/o di SIEM. Al presente Accordo, pertanto, trovano applicazione le norme

in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e tra stazioni appaltanti o enti concedenti, nonché, nella misura in cui gli enti agiscono nella qualità di titolari delle partecipazioni societarie, quelle in materia di patti parasociali, di cui all'articolo 2341-*bis* del codice civile, come integrato dall'art. 17 del TUSPP.

**Art. 10** – Al presente Accordo potranno aderire successivamente altri enti, pubblici o di diritto privato, a condizione che il Coordinamento verifichi previamente la sussistenza delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del CCP.

**Art. 11** – Le Parti convengono espressamente che la Provincia aderisce al presente Accordo esclusivamente nella sua qualità di socio di SIEM, nonché nei limiti delle funzioni e delle competenze previste dall'articolo 9, comma 1, del TUSPL e dalla legge regionale n. 26 del 2003.